



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
presso la Corte d'appello  
**ROMA**

Decreto n. 128/2021

Roma, 12 ottobre 2021

**IL PROCURATORE GENERALE E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

viste le disposizioni normative e le linee-guida governative funzionali al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e in particolare, tra queste, i provvedimenti recentemente emanati:

- decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*";
- decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante "Misure urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali";
- d.P.C.m. 17 giugno 2021, come successivamente modificato e integrato;
- linee-guida 12 ottobre 2021 adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute;

**rilevato:**

- che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la c.d. certificazione verde COVID-19, ai fini dell'accesso ai luoghi nei quali esso svolge l'attività lavorativa;
- che tali disposizioni si applicano altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione presso le predette amministrazioni, mentre non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute;
- che i datori di lavoro del menzionato personale sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e devono, pertanto, definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, e individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi, cui si riconnettono le conseguenze anche sanzionatorie determinate dalla legge;
- che autonoma disciplina è prevista dalla legge per i magistrati, cui sarà dedicato separato provvedimento a firma del Procuratore generale;

**ritenuta** l'opportunità di adottare disposizioni condivise per le verifiche inerenti al personale in servizio presso la Procura generale e agli altri soggetti ad esso equiparati ai fini dei controlli;

**DISPONGONO**

**1.** Il Dirigente amministrativo della Procura generale espletterà – direttamente o a mezzo di personale appositamente incaricato – i controlli prescritti dalla legge sui dipendenti e sugli altri soggetti appresso indicati, in conformità alle seguenti modalità attuative generali, oltre che coerentemente con le altre prerogative, i compiti e i poteri di sua competenza.

2. I controlli qui disciplinati includono, oltre al personale dipendente, tutti gli altri soggetti che devono essere muniti di *green pass*, ad eccezione dei magistrati (anche onorari), riguardo ai quali viene emanato separato provvedimento del Procuratore generale ai sensi dell'art. 9-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Includono, quindi, gli appartenenti alle categorie indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 9-*quinquies* del citato decreto-legge, come – tra gli altri – gli addetti alla pulizia, alla ristorazione e alla manutenzione, il personale di polizia giudiziaria e di scorta, nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'ufficio; non includono, invece, gli utenti dei servizi erogati dall'ufficio, né gli avvocati, i consulenti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia.
3. Tutti i destinatari degli obblighi e dei controlli oggetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 sono richiamati all'osservanza dei doveri di lealtà e di collaborazione, nonché al rispetto rigoroso di ogni disposizione finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.
4. Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 dovrà essere effettuato con le modalità indicate nel d.P.C.m. 17 giugno 2021, come successivamente modificato. Ci si dovrà attenere alle disposizioni di legge e alle linee-guida governative per ogni aspetto ivi trattato, compresi quelli inerenti ai dati personali e alle iniziative da adottare tempestivamente nel caso in cui un soggetto obbligato risulti non essere in possesso della certificazione verde prescritta.
5. Il Dirigente promuoverà e seguirà l'implementazione di sistemi automatici di verifica del *green pass* all'accesso nella sede della Procura generale, nel frattempo adottando le opportune disposizioni per l'acquisizione dei dati consentiti dalla legge e per l'espletamento di controlli a campione. Potranno essere valutati tanto l'utilizzo di appositi applicativi (c.d. *app*) su *smartphone* o simili, quanto l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il *termoscanner* o per la rilevazione automatica delle presenze, anche congiuntamente all'impiego delle piattaforme informatiche che saranno rese disponibili dall'amministrazione (NoiPA, Piattaforma nazionale-DCG e/o eventuali altre).
6. In ragione delle specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficacia e la programmazione del lavoro, il Dirigente valuterà anche la formulazione di richiesta ai dipendenti delle comunicazioni – con opportuno preavviso – ai sensi dell'art. 9-*octies* del decreto-legge n. 52 del 2021. Ogni disposizione adottata in materia dovrà essere compatibile con la disciplina vigente in materia di *privacy*.
7. In sede di programmazione del controllo automatizzato all'accesso, il Dirigente terrà conto dell'eventuale malfunzionamento delle apparecchiature, predisponendo preventivamente le modalità di attivazione del controllo a campione nell'ipotesi in cui tale malfunzionamento dovesse verificarsi. Disporrà le opportune sperimentazioni preventive e le verifiche successive circa la funzionalità dei sistemi di controllo automatizzato, anche nella prospettiva di evitare che si determinino assembramenti ai punti d'ingresso e ritardi.
8. Riguardo ai controlli a campione, il Dirigente emanerà le opportune direttive affinché i responsabili di ciascun ufficio o servizio – da lui individuati con provvedimento scritto – procedano giornalmente alle verifiche sul personale ad essi facente capo, determinando criteri omogenei di rotazione su tutto il personale dipendente, oltre che la misura percentuale minima del personale presente in servizio rispetto al quale quotidianamente dovrà essere attuata la verifica, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
9. Il personale preposto al controllo dovrà vietare l'accesso alla struttura – o la permanenza in essa se già vi abbia fatto ingresso – al lavoratore, o altro soggetto obbligato, privo di *green pass* valido, o che si rifiuti di esibirlo, e lo inviterà ad allontanarsi. Comunicherà, quindi, con immediatezza, al Dirigente amministrativo il nominativo del soggetto al quale non è stato consentito l'accesso o la

permanenza, salvo che si tratti di persona esente perché non soggetta alla campagna vaccinale. Il Dirigente terrà costantemente informato il Procuratore generale e darà corso alle procedure conseguenti alle violazioni accertate.

10. Per i soggetti esenti dovranno essere adottate apposite misure organizzative, in conformità alle disposizioni di carattere generale che li concernono.

11. Il Dirigente amministrativo potrà valutare opportune iniziative organizzative, per l'adozione delle quali si confronterà preventivamente con il Procuratore generale, al fine di coordinare al meglio il generale rientro in presenza dei dipendenti, in un'adeguata cornice di sicurezza sanitaria. In tale ottica, potrà valutarsi l'ampliamento delle fasce orarie di ingresso e di uscita del personale nelle sedi di lavoro, ridefinendo coerentemente gli orari di inizio e l'arco temporale di prestazione del servizio.

12. Restano in vigore gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena, così come il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi potenzialmente riconducibili alla malattia.

13. Conservano altresì validità tutte le disposizioni già emanate con riferimento a doveri e precauzioni igienico-sanitarie connessi alla pandemia da COVID-19, anche per la protezione dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi di lavoro, comprese le misure inerenti alle modalità di accesso, circolazione e permanenza nella sede dell'ufficio, rilevazione della temperatura corporea, distanziamento interpersonale e impiego dei dispositivi di igienizzazione e protezione.

14. Di tutte le predette disposizioni si raccomanda il rigoroso rispetto, anche al fine di evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il *green pass* possa comportare rischi di contagio.

15. Il presente provvedimento – da intendersi, per quanto di necessità, anche come delega al Dirigente da parte del Procuratore generale – avrà efficacia dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, con riserva di eventuale integrazione anche in rapporto a linee-guida governative o circolari ministeriali che siano in futuro emanate.

16. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito *internet* della Procura generale e sarà trasmesso:

- al personale amministrativo, ai tirocinanti e a ogni altro soggetto cui siano riferibili gli obblighi di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
- ai Comandanti delle forze di polizia in servizio presso la Procura generale di Roma, nonché di quelle operanti per il servizio di scorta ai magistrati;
- ai Sostituti procuratori generali;
- al Presidente della Corte d'appello di Roma;
- ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto;
- ai Dirigenti amministrativi delle Procure del distretto;
- ai Consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;
- al CSM (protocollo.csm@giustiziacert.it) e al Consiglio giudiziario del distretto di corte d'appello di Roma;
- al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
- al RSPP e al medico competente della Procura generale, per quanto di rispettiva competenza;
- alle organizzazioni sindacali, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e alla RSU in sede.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Mariasaria Donnici



DONNICI MARIAROSARIA  
MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA/CF:IT-80184430587 3  
12.10.2021 14:43:09 UTC

IL PROCURATORE GENERALE  
Antonio Mura



MURA ANTONIO  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
12.10.2021 14:54:31  
GMT+00:00